

ALLEGATO 4

1) La riga 2, piombo, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«2. Piombo (*)	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: – foraggio verde (**) – fosfati e alghe marine calcaree – carbonato di calcio – lieviti	10 30 (***) 15 20 5
	Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di: – ossido di zinco – ossido manganoso, carbonato di ferro, carbonato di rame	100 400 (***) 200 (***)
	Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti, ad eccezione di: – clinoptilolite di origine vulcanica	30 (***) 60 (***)
	Premiscele	200 (***)
	Mangimi complementari, ad eccezione di: – mangimi minerali	10 15
	Mangimi completi	5

(\*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del piombo, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(\*\*) Il foraggio verde comprende prodotti destinati all'alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc.

(\*\*\*) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»

2) La riga 3, fluoro, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«3. Fluoro (*)	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
	- mangimi di origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino	500
	- crostacei marini come il krill marino	3 000
	- fosfati	2 000
	- carbonato di calcio	350
	- ossido di magnesio	600
	- alghe marine calcaree	1 000
	Vermiculite (E 561)	3 000 (**)
	Mangimi complementari	
	- contenenti ≤ 4 % fosforo	500
	- contenenti > 4 % fosforo	125 per 1 % fosforo
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150
	- mangimi completi per bovini, ovini e caprini	
	-- durante l'allattamento	30
	-- altri	50
	- mangimi completi per suini	100
	- mangimi completi per pollame	350
	- mangimi completi per pulcini	250

(\*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido idroclorico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(\*\*) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»

3) La riga 6, cadmio, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
*6. Cadmio (*)	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1
	Materie prime per mangimi di origine animale	2
	Materie prime per mangimi di origine minerale	2
	– fosfati	10
	Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:	10
	– ossido di rame, ossido manganoso, ossido di zinco e solfato manganoso monoidrato	30 (**)
	Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti	2
	Premiscele	15 (**)
	Mangimi minerali	
	– contenenti ≤ 7 % fosforo	5
	– contenenti ≥ 7 % fosforo	0,75 per 1 % fosforo, con un massimo di 7,5
	Alimenti composti per animali di compagnia	2
Altri mangimi complementari	0,5	
Mangimi completi per bovini, ovini e caprini e mangimi per pesci, ad eccezione di:	1	
– mangimi completi per animali da compagnia	2	
– mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti e altri mangimi completi	0,5	

(\*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del cadmio, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(\*\*) I livelli vanno rivisti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»

07A02369